

Estratto della nota alla sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 13-02-2009, n. 6490 realizzata dall'Avv. Francesco Morelli e pubblicata nel settembre 2009 nel volume "Cassazione Penale 2009 - Analisi ragionata della giurisprudenza di legittimità dal 1 luglio 2008 al 31 luglio 2009" edito da Edizioni CieRre S.r.l. e diretto dal dott. Luigi Levita, Giudice presso il Tribunale di Napoli.

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale,

sentenza n. 6490 del 13 febbraio 2009

Sulle condotte concretanti i maltrattamenti in famiglia

A cura dell'Avv. Francesco Morelli

Area di classificazione: *Delitti contro la famiglia – Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*

Sottoarea: maltrattamenti in famiglia – provocazioni, minacce ed aggressioni reciproche - elemento soggettivo del reato - esclusione

Riferimenti normativi: Codice Penale, art. 572.

La massima: *Non è punibile per il delitto di maltrattamenti in famiglia il coniuge, qualora siano difettate nell'agente la coscienza e la volontà di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale. I singoli atti lesivi, certamente verificatisi, non possono che essere letti come forme espressive di reazioni determinate da tensioni contingenti, anche se non infrequenti nel descritto contesto familiare; detti atti non appaiono, per quanto accertato in sede di merito, tra loro connessi e cementati dalla volontà unitaria e persistente dell'agente di sottoporre i soggetti passivi a ingiuste sofferenze morali o fisiche, sì da rendere abitualmente doloroso il rapporto relazionale.*

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

La famiglia rappresenta da sempre il nucleo centrale delle relazioni umane, tutelata e ricompresa dall'art. 29 della nostra Carta Costituzionale tra le formazioni sociali all'interno delle quali l'individuo manifesta la sua personalità. Nata come fenomeno sociale originario, la famiglia riceve una disciplina ed un riconoscimento giuridico solo in un momento successivo, nonostante l'assenza di alcuna definizione in grado di chiarirne in modo univoco significato ed ambito applicativo.

Pur essendo fondata su un vincolo affettivo e parentale, la famiglia diviene spesso scenario nel quale trovano espressione le frustrazioni, i dissidi e le incomprensioni tra i coniugi, sfociando frequentemente in prevaricazioni, maltrattamenti e violenze, sia fisiche che morali, che non sempre si manifestano attraverso vere e proprie aggressioni poste in essere nei confronti del coniuge più debole. Le violenze sono spesso realizzate attraverso una serie sistematica di maltrattamenti in forma larvata, tali da infierire non sul corpo della vittima, bensì sulla sua personalità.

Al fine di offrire una adeguata tutela al coniuge più debole, nella maggior parte dei casi di sesso femminile, già il legislatore del 1930 dedicò alla famiglia l'intero titolo XI del codice penale, diversamente da quanto avveniva con il codice Zanardelli, nel quale le figure criminose in commento erano ricomprese nel titolo VIII dedicato ai «Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie».

Nella Relazione sui libri II e III del Progetto definitivo, il legislatore storico ebbe a sottolineare l'importanza di apprestare una energica e valida difesa contro l'attività criminosa sempre più vasta ed allarmante, che tende a disgregare l'organismo familiare, considerato come «società coniugale» e come «società parentale», affermando come lo Stato dovesse rivolgere costantemente, e col massimo interesse, la sua attenzione all'istituto etico-giuridico della famiglia, centro d'irradiazione di ogni civile convivenza.

Ciò nonostante, a tutt'oggi dubbi permangono in ordine all'ambito di applicazione della disciplina approntata dal legislatore, stante l'assenza di una definizione univoca della famiglia dal punto di vista penalistico, ed in considerazione della costante e profonda evoluzione che ha caratterizzato l'istituto familiare, soprattutto dalla metà del secolo scorso.

A seguito delle profonde trasformazioni culturali e sociali avvenute negli ultimi decenni, infatti, si è assistito al passaggio da un'istituzione familiare di impostazione patriarcale, quale quello degli anni '60 e '70, basato su rigide suddivisioni dei ruoli, che vedevano solitamente la donna occuparsi di tutte le mansioni domestiche e che concentrava tutte le qualifiche in capo all'uomo, ad un nuovo concetto di nucleo familiare basato sull'affermata eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, anche in ragione dell'art. 2 della Costituzione.

Anche i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno contribuito notevolmente ad una rivisitazione dell'istituto familiare, che risulta oggi basato non più esclusivamente sulla costanza del matrimonio, cioè il legame giuridico da cui nasceva, ma come insieme dei rapporti giuridicamente rilevanti e da questo scaturiti.

Né vanno trascurati i plurimi tentativi, fino ad oggi mai integralmente accolti, di completa equiparazione della famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia di fatto, intesa come nucleo sociale fondato esclusivamente sul consenso e fonte di diritti e doveri di assimilabili a quelli della famiglia legalmente costituita. L'evoluzione del concetto di famiglia, sia sociale che giurisprudenziale, ha così determinato l'estensione della tutela nei confronti di tutti coloro i quali, per il rapporto coniugale o di filiazione, o per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, e dunque anche al di fuori del vincolo matrimoniale e/o parentale, e ciò persino quando la convivenza sia cessata a seguito di separazione legale o di fatto, atteso che la separazione dei coniugi, pur dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di assistenza morale e materiale nonché di reciproco rispetto tra i medesimi.

Oggetto di tutela penale, pertanto, deve allo stato intendersi non già la famiglia in quanto tale, ma i singoli rapporti e gli specifici interessi che fanno capo ai suoi componenti. Seguendo tale impostazione, si può dunque sostenere come il modello di famiglia oggi tutelata dal legislatore risulti meglio aderente alle profonde trasformazioni sociali e culturali che hanno attraversato il nostro paese.

Nonostante l'ampia tutela offerta dal legislatore, l'emersione di fenomeni patologici legati a maltrattamenti e violenze ai danni dei membri della famiglia risulta particolarmente difficile, non solo perché avvengono il più delle volte tra le mura domestiche, ma anche perché non sempre la vittima trova la forza ed il coraggio di denunciare l'accaduto alle autorità competenti, anche per evitare possibili ripercussioni ai danni dei propri figli.

Tra le innumerevoli forme di violenza che possono realizzarsi tra i componenti del nucleo familiare, particolare importanza riveste il delitto di maltrattamenti in famiglia, ricompreso dal legislatore tra i delitti contro l'assistenza familiare e sanzionato dall'art. 572 del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Con riferimento alla condotta materiale, il reato di maltrattamenti in famiglia configura un'ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo.

Trattasi di fatti lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre, singolarmente considerati, risultano penalmente rilevanti, ma valutati nel loro complesso possono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa (Cass. Pen., sez. III, 16 maggio 2007, n. 22850).

Ai fini penali assumono pertanto rilevanza non soltanto le percosse, le minacce, le ingiurie e le lesioni cagionate alla vittima, ma anche atti di scherno, di disprezzo, di umiliazione, di vilipendio e di asservimento, quando siano posti in essere in modo abituale e risultino tali da infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali.

Secondo la dottrina prevalente, il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame non è tanto la famiglia in quanto tale, ma l'integrità psico-fisica di coloro che, per età o per rapporti di tipo familiare o di affidamento, si trovino nelle condizioni di subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, condotte di prevaricazione fisica o morale.

Non manca tuttavia chi, facendo leva sull'ampia accezione utilizzata dal legislatore, estende ancor più l'ambito di applicazione dell'art. 572 c.p., fino a ricomprendervi qualunque condotta che, qualificata dal soggetto che la pone in essere e reiterata nel tempo, leda la personalità dell'individuo, e non solo la sua integrità psico-fisica.

La recente giurisprudenza ha chiarito come il bene giuridico tutelato dal delitto in esame sia duplice, essendo costituito non solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nell'art. 572 c.p. interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento in un rapporto fondato su vincoli familiari (Cass. Penale, sez. VI, sentenza 02 luglio 2008, n. 26571).

Il problema che spesso si pone in riferimento al delitto in esame, è stabilire di volta in volta se i maltrattamenti abbiano carattere meramente estemporaneo e transitorio, frutto di normali tensioni e dissidi che possono verificarsi all'interno di qualunque nucleo familiare, o se invece assumano connotati di tale frequenza e gravità da costituire, per il soggetto passivo, fonte abituale di sofferenze fisiche e morali.

Con la recentissima sentenza che qui si commenta, la Corte di Cassazione offre un utile spunto di riflessione per la soluzione del quesito appena esposto, soffermandosi in particolar modo sull'esistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che devono sussistere affinché possa dirsi realizzata la condotta sanzionata dalla disposizione in esame.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA

sentenza 4 novembre 2008 - 13 febbraio 2009, n. 6490

(Presidente Agrò - Relatore Milo)

Fatto e diritto

1 - La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 12/2/2007, confermava la decisione 8/4/2004 dal locale Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato A. B. colpevole dei reati di maltrattamenti e lesioni volontarie lievi in danno della moglie, R. T. C., e della figlia M., ma riduceva la misura della pena inflitta.

Il Giudice distrettuale evidenziava che la prova della responsabilità dell'imputato era integrata dalla precisa e puntuale testimonianza di M. B., che aveva riferito in ordine al clima di permanente tensione che aveva caratterizzato la vita familiare, ai continui litigi tra i suoi genitori a causa prevalentemente dell'abuso di alcool da parte di entrambi, al suo coinvolgimento di riflesso in tali litigi, alla protrazione del comportamento violento e vessatorio del padre anche dopo la morte della madre in data omissis. Aggiungeva che tale testimonianza aveva trovato indiretto riscontro in quella del m.llo dei CC. E. C., intervenuto più volte in occasione di litigi verificatisi in casa B..

2 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) erronea applicazione dell'art. 603/3° c.p.p., per non essere stata accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di meglio chiarire i fatti posti a base dell'accusa di maltrattamenti; 2) erronea applicazione dell'art. 572 c.p., non essendosi tenuto conto delle ragioni sottese ai litigi verificatisi, le quali portavano ad escludere l'elemento soggettivo del reato; 3) vizio di motivazione in ordine al realistico e corretto apprezzamento dei fatti di causa.

3 - Il ricorso è fondato.

Tralasciando il primo motivo di censura che, per quello che si dirà in seguito, è privo di rilevanza, osserva la Corte che la presente vicenda, per così come emerge dalla ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito, deve essere apprezzata e valutata nel particolare contesto familiare in cui è maturata, al fine d'individuare realisticamente l'esatto rilievo penale dei comportamenti sicuramente antigiuridici tenuti dall'imputato in danno della moglie e della figlia.

Il racconto di M. B., al di là delle accuse mosse contro il padre, delinea un quadro familiare caratterizzato e condizionato da anomalie comportamentali di tutti i suoi componenti, determinate dall'uso smodato e incontrollato che i suoi genitori facevano dell'alcool, nonché dalle gravi patologie a livello psichiatrico di cui la madre era portatrice. Non può evidentemente prescindere da tale peculiare situazione, per cogliere la reale portata e il vero significato delle tensioni verificatesi in casa B. e spesso sfociate in litigi verbali, connotati da provocazioni o minacce, oppure in vere e proprie aggressioni fisiche ad iniziativa non solo dell'imputato ma anche della moglie.

In sostanza, non può affermarsi che sia stato il prevenuto, con la sua condotta prevaricatrice e violenta, ad imporre un regime di vita vessatorio e intollerabile all'interno del consorzio familiare, essendo egli stesso rimasto vittima di comportamenti lesivi del suo patrimonio morale e della sua integrità fisica ad opera della moglie. In definitiva, tutte le persone coinvolte nella presente vicenda, devono considerarsi in qualche modo vittime di una situazione familiare difficile per le gravi difficoltà esistenziali vissute dai coniugi e di una incapacità dei medesimi a fronteggiarla efficacemente con la necessaria serenità.

La stessa figlia M., per la sua giovane età e per l'impossibilità di avere in uno dei genitori un punto di riferimento certo su cui fare affidamento, ha finito per essere travolta dal clima di tensione imperante in casa, lasciandosi andare, per sua stessa ammissione, a sconsiderati comportamenti fortemente reattivi verso il padre, in occasione dei litigi tra costui e la madre. Dopo la morte della C., il clima di tensione e la residuale conflittualità tra l'imputato e la figlia si stemperarono progressivamente, anche perché quest'ultima si allontanò dalla casa paterna.

Ciò posto, ritiene la Corte che siano difettate nell'agente la coscienza e la volontà di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale. I singoli atti lesivi, certamente verificatisi, non possono che essere letti come forme espressive di reazioni determinate da tensioni contingenti, anche se non infrequenti nel descritto contesto familiare; detti atti non appaiono, per quanto accertato in sede di merito, tra loro connessi e cementati dalla volontà unitaria e persistente dell'agente di sottoporre i soggetti passivi a ingiuste sofferenze morali o fisiche, sì da rendere abitualmente doloroso il rapporto relazionale.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con riferimento ai contestati reati di maltrattamenti, perché il fatto non costituisce reato.

Residuano logicamente i reati di lesioni volontarie lievi, la cui sussistenza e ascrivibilità soggettiva all'imputato risultano oggettivamente provate.

Tuttavia, il reato di lesioni in danno della C. (capo b), commesso il 21-22 agosto 2000, è estinto per prescrizione, in quanto il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (artt. 157/1° n. 4 e 160/3° c.p. nel testo previgente) e mai sospeso, è ad oggi interamente decorso.

Il reato di lesioni in danno di M. B. (capo e) è estinto per remissione di querela (cfr. atto di remissione in data 5/4/2007 e successiva accettazione in data 8/5/2007 dell'imputato). È il caso di precisare che tale reato è punibile a querela della persona offesa, non essendo contestata in fatto alcuna aggravante che lo renda perseguibile d'ufficio; il richiamo, nel capo d'imputazione, all'art. 576 n. 2 c.p. è errato, dovendosi, invece, fare correttamente riferimento - per quanto indicato in fatto - all'art. 577 n. 1 c.p., aggravante quest'ultima non ostativa alla perseguibilità a querela del reato (art 582/2° c.p.).

La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio anche in relazione a questi ultimi due reati con la formula corrispondente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento ai maltrattamenti, perché il fatto non costituisce reato; con riferimento alle lesioni di cui al capo b), perché il reato è estinto per prescrizione; con riferimento alle lesioni di cui al capo e), per remissione di querela.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La questione rimessa al vaglio della Suprema Corte ha ad oggetto un rapporto familiare caratterizzato da anomalie comportamentali di tutti i suoi componenti, da un uso smodato di alcol da parte di entrambi i coniugi e da gravi patologie a livello psichiatrico di uno di essi, dando frequentemente luogo a litigi verbali, aggressioni reciproche, provocazioni e minacce, nonché determinando l'indiretto coinvolgimento dei figli minori nel clima di permanente tensione che aveva sempre caratterizzato la vita familiare.

Il Tribunale di Roma aveva già condannato in primo grado l'imputato per i reati di maltrattamenti e lesioni volontarie lievi commesse in danno della moglie e della figlia, ed anche la Corte d'Appello aveva deciso di confermare la decisione del giudice di prime cure, limitandosi a ridurre la misura della pena inflitta. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato fondando il proprio convincimento su una puntuale ricostruzione offerta dalla figlia, che aveva riferito in ordine al clima di permanente tensione che aveva caratterizzato la vita familiare, ai continui litigi tra i suoi genitori, al comportamento violento e vessatorio del padre anche dopo la morte della madre, testimonianza che trovava ulteriore conferma nella deposizione resa dal maresciallo della locale stazione dei Carabinieri, intervenuto più volte a causa dei litigi verificatisi in famiglia.

Contro la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Roma l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando tra l'altro la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia, ed in particolare la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dal delitto per il quale era stato condannato.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato ritenendo che sia difettata nell'agente la coscienza e la volontà di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze in modo continuativo ed abituale. Pur essendo indubitabile che siano stati posti in essere i singoli atti lesivi, osservano i giudici di legittimità, non vi è prova che gli stessi siano cementati dalla coscienza e volontà da parte dell'agente di sottoporre le vittime ad una serie di ingiuste sofferenze fisiche o morali.

Né, a giudizio del supremo collegio, può essere trascurato il grave clima familiare nel quale si sono verificati, caratterizzato e condizionato da anomalie comportamentali di tutti i suoi componenti, dall'uso smodato e incontrollato dell'alcol da parte di entrambi i coniugi, nonché dalle gravi patologie a livello psichiatrico di cui risultava affetta la moglie, rendendo in qualche modo tutte le persone coinvolte nella presente vicenda "vittime di una situazione familiare difficile".

Proprio in considerazione del contesto nel quale sono avvenuti, dunque, i singoli atti di sopraffazione e vessazione reciproca, seppur frequenti, non sarebbero connotati da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo, costituendo piuttosto una reazione agli altrettanto frequenti atti di violenza fisica e morale subiti da ciascun componente della famiglia.

La soluzione alla quale perviene la Corte di legittimità costituisce un utile spunto di riflessione sulle questioni che di seguito si ritiene opportuno evidenziare.

Preliminarmente, tutti i protagonisti della vicenda vengono qualificati come vittime di una situazione, senza che sia possibile individuare alcun colpevole. L'unico responsabile è lo scenario nel quale si è ambientata questa triste vicenda, qualificata come "situazione familiare difficile"; una situazione, tuttavia, creata dagli stessi soggetti che per legge sarebbero tenuti all'osservanza dei doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione. I genitori saranno anche vittime del contesto familiare, ma è innegabile come siano al tempo stesso autori, e come tali responsabili, del profondo degrado che per lungo tempo ha caratterizzato la vita familiare.

Viepiù, le risultanze processuali assunte nel corso del giudizio di merito hanno dimostrato come entrambi i coniugi facessero uso abituale di sostanze alcoliche, e che la moglie fosse affetta da gravi patologie psichiatriche. A tal proposito, è indubitabile come lo stato di malattia, fisica o psichica, della vittima non escluda affatto il dolo del soggetto agente, ma semmai accentui la gravità del fatto, essendo l'offesa arrecata a persona psicicamente o fisicamente menomata. Né alcuna giustificazione o di limitazione di responsabilità può essere attribuita al frequente stato di ubriachezza dei coniugi, certamente inidoneo ad escludere il dolo da parte del soggetto agente secondo quanto espressamente disposto dall'art. 91 c.p., ed anzi tale da aggravarne la colpevolezza quando è abituale, ex art. 94 c.p., o preordinato allo scopo di commettere il delitto.

Ciò nonostante, pur affermando l'ascrivibilità soggettiva all'imputato dei singoli atti di violenza fisica commessi in danno della moglie, la Corte ritiene che gli atti posti in essere, seppur frequenti, non siano tra loro connessi e cementati dalla volontà unitaria e persistente dell'agente di sottoporre i soggetti passivi a ingiuste sofferenze morali o fisiche, sì da rendere abitualmente doloroso il loro rapporto relazionale.

A questo proposito giova ricordare come in passato largo consenso, specie in giurisprudenza, ha avuto la tesi che riteneva necessaria la sussistenza del dolo specifico, individuato in un fine di malvagità e vessazione che l'autore dei maltrattamenti avrebbe dovuto avere nei confronti della vittima.

Oggi, invece largamente prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, è la tesi che ritiene sufficiente il dolo generico, inteso come consapevolezza di ledere l'integrità fisica ed il patrimonio morale della persona offesa in modo da sottoporlo ad un regime di vita dolorosamente vessatorio, non occorrendo affatto a questo fine che l'agente sia mosso da animo malvagio, né rileva che abbia agito a causa di una condotta ritenuta non esemplare dal familiare.

Non si richiede, pertanto, che l'agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, risultando sufficiente la coscienza e volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva (Cassazione penale, sez. VI, 08 gennaio 2004, n. 4933).

La giurisprudenza, inoltre, è allineata nel richiedere la sussistenza di un dolo unitario, ma non anche l'esistenza di uno specifico programma criminoso, essendo sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (cfr. Cass. Penale, Sez. VI, 14 luglio 2003).

Non mancano, tuttavia, altre decisioni (Cass. Penale, Sez. VI, 11 dicembre 2003) che identificano quale elemento soggettivo, nel reato de quo, il dolo unitario e programmatico, fungendo esso da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima, che si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va progressivamente realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (in senso conforme, v. Cass. Penale, Sez. VI, 1 febbraio 1999; Cass. Penale, Sez. IV, 2 dicembre 2003).

In ordine alla prova dell'elemento soggettivo richiesto per integrare il delitto in esame, recenti pronunce della Suprema Corte hanno chiarito come essa possa correttamente desumersi dalla stessa reiterazione e sistematicità delle condotte di maltrattamento, in quanto i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 11 gennaio 2007, n. 4139).

La recentissima pronuncia della Cassazione che si commenta in questa sede sembra invece discordarsi dalle precedenti decisioni, da un lato accogliendo la tesi della necessità di un dolo unitario che funga da elemento unificatore dei singoli atti lesivi posti in essere e, dall'altro, richiedendo la dimostrazione che i singoli atti di vessazione e sopraffazione risultino collegati da un nesso di abitudine e avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo.

A giudizio della Corte, la prova della sussistenza del vincolo unificatore tra di essi non può desumersi indirettamente dalla frequenza con la quale gli atti di violenza venivano esercitati nei confronti dei familiari, essendo necessario dimostrare per altra via che l'agente abbia avuto la coscienza e la volontà di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale, con conseguente necessità di assolvere il prevenuto dal delitto di cui all'art. 572 c.p. perché il fatto non costituisce reato.

Avv. Francesco Morelli